CAMERA DEI DEPUTATI N. 1130

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BATTISTUZZI

Istituzione di una Commissione parlamentare per il controllo sull'attuazione delle leggi e degli indirizzi del Parlamento

Presentata il 25 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La rivitalizzazione del ruolo del Parlamento passa anche attraverso l'attribuzione di funzioni nuove, più rispondenti alle complesse esigenze delle moderne società post-industriali, con l'avvento della « terza ondata » della rivoluzione tecnologica, che ha reso sempre più evidenti la complessità e la difficoltà di attuare in tempi rapidi le scelte, anche legislative, del Parlamento.

Ma proprio tale complessità ha fatto assumere alla funzione di controllo delle Camere una rilevanza ancora maggiore, pur essendo stata finora esercitata in maniera abbastanza insufficiente ed insoddisfacente.

È tempo quindi di sposare indirizzi nuovi, di ricercare strumenti più rispondenti alle esigenze di un controllo parlamentare più incisivo. Al riguardo, un punto fondamentale potrebbe essere rappresentato dalla ripresa aggiornata e funzionale di alcune indicazioni contenute nell'ormai famoso « rapporto Giannini » e poi consacrate in sede parlamentare dall'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 10 luglio 1980, al termine del dibattito svoltosi sul predetto rapporto.

Il riferimento è alla sempre più indispensabile attività di verifica dell'attuazione amministrativa delle leggi; sempre più indispensabile per la richiamata complessità sociale, che rende quanto mai anacronistica quella sorta di fede « positivistico-illuministica », che purtroppo appare ancora pervadere le nostre Camere, secondo cui sarebbe sufficiente elaborare un buon testo di legge per risolvere le

problematiche affrontate, senza alcuna attenzione (preventiva) alla cosiddetta « fattibilità amministrativa » delle leggi, né (successiva) all'attuazione amministrativa che in concreto è stata data dall'esecutivo.

Ma il « seguito delle leggi » costituisce un fattore altrettanto rilevante rispetto alla loro approvazione; anzi, sotto il profilo di quella che potremmo definire la « legislazione materiale » del nostro Paese, potrebbe addirittura rappresentare un fattore più importante.

Un ragionamento simile – purtroppo – potrebbe essere ripetuto relativamente all'attuazione di ordini del giorno, risoluzioni o mozioni delle Camere. Si ha al riguardo una carenza a dir poco umiliante per il Parlamento, il quale discute (a volte lungamente) e approva documenti di indirizzo al Governo, senza che poi i medesimi – pur vincolanti politicamente – abbiano un qualsiasi tipo di seguito presso l'esecutivo. Si ha persino l'impressione che tali atti di indirizzo abbiano una mera funzione *ad pompam*, come dimostrato dalla stessa facilità e disinvoltura con cui rappresentanti del Governo assumono ufficialmente, davanti alle Commissioni e all'Assemblea, determinati impegni, che già *ab origine* appaiono di difficile realizzabilità: si assiste ad una sorta di « gioco delle parti », o forse addirittura ad una duplice e reciproca « riserva mentale ».

A dir il vero i regolamenti parlamentari (v. articoli 143, comma 3, del regolamento della Camera e 46, comma 2, del regolamento del Senato) contengono già disposizioni relative alla facoltà delle Commissioni permanenti di chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire in merito all'esecuzione di leggi e alla attuazione data a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno approvati dalle Camere o accettati dal Governo. Ma si tratta di procedure che hanno trovato scarsa e sterile applicazione (per un raro precedente si veda la seduta della I Commissione del Senato dell'8 febbraio 1989), data la mole di attività ordinariamente svolte dalle Commissioni di merito. E comunque si tratta di procedure concernenti solo la fase successiva all'approvazione di una legge, e non anche la fase preventiva (vale a dire la cosiddetta « copertura amministrativa » dei progetti di legge *in itinere*).

Per queste ragioni, la proposta – di cui si raccomanda una tempestiva approvazione – prevede l'istituzione di un organo collegiale *ad hoc*: una Commissione parlamentare bicamerale, onde consentire in modo organico, funzionale e rispondente al criterio dell'economicità dei lavori lo svolgimento di attività consultiva (nei riguardi delle Commissioni di merito) per quanto concerne gli aspetti della fattibilità amministrativa dei progetti legislativi in corso d'esame, nonché di attività di vigilanza e controllo relativamente all'attuazione amministrativa delle leggi e degli atti di indirizzo approvati dalle Camere.

Infine, tale Commissione bicamerale dovrebbe vigilare anche sull'esercizio dei poteri normativi di spettanza dell'esecutivo. Si tratta di un compito non di poco conto: sarà sufficiente rilevare la complessità e la discrezionalità delle normative emanate dai Ministeri – rese sempre più numerose dalla sempre crescente complessità sociale – le quali molto spesso assumono una rilevanza, nella concretezza della regolamentazione della vita associata, ancora maggiore rispetto alle stesse leggi ordinarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare con il compito di:

a) verificare l'attuazione amministrativa delle leggi approvate dal Parlamento;

b) accertare l'esecuzione data a mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, approvati da una delle due Camere o accettati in tali sedi dal Governo;

c) verificare l'esercizio dei poteri normativi da parte del Governo;

d) riferire alle Commissioni di ciascuna Camera, su loro richiesta o comunque ogni volta che lo ritenga opportuno, sull'attuabilità amministrativa dei progetti di legge presentati.

ART. 2.

1. La Commissione riferisce al Parlamento sui risultati delle verifiche e degli accertamenti compiuti, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al di fuori dei componenti della Commissione stessa, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dei propri lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

ART. 5.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

2. La Commissione può, altresì, avvalersi di collaborazioni specializzate.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.